

Ddl “Norme in materia di agricoltura sociale”

Con “agricoltura sociale” si è soliti indicare una pluralità di esperienze. Esperienze tra loro differenti per organizzazioni coinvolte, attività svolte, tipologie di destinatari, fonti di finanziamento... Non deve da questo punto di vista stupire se più persone, anche partendo da angolature diverse tra loro, propongono per la materia norme differenti, innescate da premesse differenti e che mirano a differenti propositi. In questo momento in Trentino – ad esempio – in Consiglio provinciale è già depositato un ddl, primo firmatario il cons. Graziano Lozzer (ddl 27 maggio 2014, n. 30 - *Valorizzazione dell'azienda agricola multifunzionale e promozione delle fattorie didattiche e sociali*), che propone una serie di norme volte in generale a regolamentare e potenziare un settore qui ancora poco esplorato, ma che vive una stagione di crescente domanda e interesse.

Per quanto riguarda invece il contributo che questo ddl si propone di dare, non è stato pensato per anticipare il futuro, ma piuttosto per fotografare la realtà e per disegnare un contesto normativo che possa essere quanto più utile possibile a sostenere precisamente lo sviluppo e la diffusione di una pratica utile e positiva come l'agricoltura sociale. Questo termine, come detto, si adatta a diverse attività.

Le accomuna il settore nel quale sono impegnate: il fatto di comprendere pratiche svolte su un territorio da imprese agricole, cooperative sociali e altre organizzazioni che coniugano l'utilizzo delle risorse agricole con le attività sociali; e le finalità ultime del loro lavoro: generare benefici inclusivi, favorire percorsi terapeutici riabilitativi e di cura, sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, favorire la coesione sociale.

E' necessario tuttavia non considerare le finalità di chi pratica l'agricoltura sociale, come le uniche utilità “collettive” prodotte da simili realtà. Accanto infatti all'inclusività, alla tensione riabilitativa, all'aiuto e alla vicinanza alle persone svantaggiate, questo disegno di legge considera l'agricoltura sociale uno strumento economico. Un'occasione, in tempi di crisi, per garantire un welfare più efficace e meno dispendioso per l'ente pubblico.

In questo senso, infatti, non va assolutamente dimenticata la dimensione commerciale di chi opera nel campo dell'agricoltura sociale, con numerose realtà in Italia e in Europa che già dimostrano come la tensione verso la qualità, permetta ai loro prodotti di stare sul mercato, di essere competitivi e di generare utili. In ultima istanza, quindi, di essere in grado di garantire livelli d'assistenza migliori a prezzi minori rispetto al welfare tradizionale.

Da questo punto di vista l'agricoltura sociale va sostenuta dunque come vera e propria prassi di sviluppo locale sostenibile socialmente, economicamente ed ecologicamente. Come una pratica finalizzata a perseguire il benessere dell'intera cittadinanza e capace di rispondere ad un più ampio bisogno di politiche di welfare. Un'attività, se dovessimo azzardare una sintesi, capace quindi di fondere solidarietà e mercato.

Il disegno di legge si compone di sei articoli. Il primo ed il secondo individuano le finalità e elencano le definizioni, ai fini dell'applicazione del testo, di agricoltura sociale e di fattoria sociale.

L'articolo tre specifica le modalità operative, ovvero illustra l'attività dell'agricoltura sociale verso le politiche attive di inserimento socio-lavorativo delle persone deboli, individuati anche dalla legge provinciale sulle politiche sociali (2007), i percorsi abilitativi e riabilitativi, le iniziative educative, assistenziali e formative ed i progetti di inserimento e reintegrazione sociale di minori e di adulti in collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Con il comma 2, sempre dell'articolo 3, viene stabilito che le fattorie sociali costituiscono lo strumento di attuazione delle politiche di settore a sostegno dell'agricoltura sociale. Il comma 3 prevede, a questo proposito, l'aggiornamento della disciplina attuativa della legge provinciale sulle politiche sociali (2007).

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un elenco provinciale delle fattorie sociali e la sua pubblicazione sul sito internet della Provincia. Con il comma 3 la Provincia è impegnata a promuovere la costituzione di una rete di fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza finalizzata al coordinamento delle attività, alla formazione e aggiornamento di chi opera nelle fattorie.

L'articolo 5 riguarda le misure di sostegno provinciali. In particolare prevede: che la Provincia agevoli la concessione di beni di proprietà provinciale e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; che la Provincia adotti misure volte a promuovere l'utilizzo dei prodotti provenienti dalle fattorie sociali; che siano riservati degli spazi nei mercati per la vendita dei prodotti delle fattorie sociali; che le fattorie sociali possano accedere ai contributi pubblici godendo di un punteggio aggiuntivo; che la Provincia organizzi corsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli operatori del settore e interventi di carattere informativo rivolti ai dipendenti e amministratori degli enti locali e a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un marchio provinciale delle fattorie sociali e le modalità per la gestione dello stesso.

*cons. Alessio Manica
cons.ra Lucia Maestri
cons. Giampiero Passamani
cons.ra Chiara Avanzo
cons. Luca Zeni
cons. Mattia Civico
cons.ra Violetta Plotegher*

Trento, 14 ottobre 2014